CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA VENDITA.

Le presenti condizioni generali regolamentano la vendita da parte della Isolpack SpA (d'ora in avanti denominata anche con il termine Venditrice) in favore dell'Acquirente di tutto quanto indicato nei documenti commerciali comunque denominati (Preventivo, proposta d'ordine, conferma d'ordine, ecc.) nonché, più in generale, in ogni altro eventuale atto integrativo degli stessi, emessi e/o confermati per iscritto dalla Venditrice.

Tutte le fasi della vendita sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle presenti Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche (Prontuario) e nelle Condizioni Generali di Vendita AIPPEG che si intendono congiuntamente le Condizioni Generali di Vendita, le quali, essendo parte integrante di una serie di atti ed accordi intercorsi tra la Venditrice e l'Acquirente, vincoleranno le parti in ogni loro previsione. Le Condizioni Generali di Vendita risulteranno comunque valide ed efficaci essendo la loro notorietà conoscibile dall'Acquirente attraverso l'accesso al sito web della Venditrice, ove sono pubblicate a favore di tutti i clienti.

Se in fase di esecuzione degli accordi, per qualunque ragione, una o più delle condizioni pattuite dovessero diventare invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno ad essere applicate. Le Condizioni Generali di Vendita prevalgono rispetto alle eventuali condizioni generali di acquisto.

2. MODIFICHE E VARIAZIONI

Eventuali correzioni e/o modifiche apposte manualmente ed a penna nei documenti contrattuali e/o negli ulteriori ed eventuali altri atti integrativi degli stessi faranno parte del rapporto contrattuale solo se accettate per iscritto dalla Venditrice.

3. ACCONTI E PENALE

Qualora la vendita non abbia esecuzione per cause direttamente o indirettamente imputabili all'Acquirente ovvero in concorso ad esempio rispetto al cliente finale, l'acconto eventualmente versato sarà trattenuto dalla Venditrice a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno e/o maggior danno.

4. CONSEGNA E TRASPORTO DELLA MERCE

Nel caso di merce da spedirsi a cura della Venditrice la consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce stessa viene consegnata al trasportatore, vettore o spedizioniere.

La vendita si intende effettuata, in ogni caso, franco fabbrica salvo diversa pattuizione scritta; gli Incoterms® trovano applicazione previo accordo tra le parti. Le spese e gli oneri di trasporto sono a carico dell'Acquirente, tranne diverso accordo tra le parti risultante per iscritto. La Venditrice non è responsabile dei danni arrecati al materiale durante il trasporto e lo scarico. La merce non viene assicurata se non dietro espressa richiesta scritta dell'Acquirente ed a sue spese e rischio. Tutti i beni devono viaggiare coperti. Eventuali irregolarità o ammanchi di merce devono essere denunciati dall'Acquirente, a pena di decadenza, all'atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella bolla di accompagnamento da restituirsi alla Venditrice e redigendo un verbale puntuale correlato da materiale fotografico che sarà inviato alla Venditrice a mezzo PEC entro il termine perentorio di giorni otto dalla consegna.

La consegna di quanto oggetto di vendita si intende senza scarico e senza montaggio, salvo diversi accordi tra le parti, presso la destinazione indicata dall'Acquirente.

I termini di consegna fanno riferimento a date e/o giorni e/o settimane lavorative e sono espressamente convenuti tra le parti quali indicativi e non essenziali. In particolare, i termini riferiti a giorni e/o settimane decorrono dalla data così come indicata nel documento sottoscritto per accettazione, a far data dal pagamento dell'acconto eventualmente previsto alla firma. I termini riferiti a date potranno essere unilateralmente modificate dalla Venditrice in caso di ritardo nell'accettazione da parte dell'Acquirente e del pagamento dell'eventuale acconto se previsto alla firma. In ogni caso, eventuali ritardi della Venditrice non potranno dar luogo a risarcimenti e/o altre pretese, neanche di risoluzione degli accordi o riduzione dei prezzi e/o degli ordinativi. Approntata la vendita, se per motivi o fatti direttamente e/o indirettamente imputabili all'Acquirente, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà eseguita ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l'emissione della fattura) con semplice avviso a mezzo email di merce pronta. Ove i materiali oggetto di vendita non dovessero essere ritirati entro 90 giorni dall'avviso di merce pronta, da tale momento decorreranno gli interessi e le spese amministrative anche di magazzino. La Venditrice avrà comunque facoltà unilaterale di risoluzione del contratto e tutte le somme versate dall'Acquirente verranno trattenute a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La merce viene usualmente consegnata senza imballi o protezioni - se non quella standard che l'Acquirente dichiara di conoscere - che saranno forniti esclusivamente su richiesta dell'Acquirente e addebitati al costo; restano ad esclusivo carico dell'Acquirente i danni eventuali derivanti dal mancato imballo o protezione, o dalla relativa insufficienza.

Non si accetta la restituzione degli imballi/protezioni eventualmente forniti.

5. FORZA MAGGIORE

La Venditrice, in ogni caso, non sarà responsabile per la ritardata consegna dovuta ad eventi di forza maggiore, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) eventi pandemici, incendi, sequestri, guerre (anche se non dichiarate), mobilitazioni generali, insurrezioni, restrizioni nell'uso dell'energia, perturbazioni nei trasporti, scioperi (anche aziendali), serrate, fermi di produzione e imprevedibili ritardi e/o difetti nelle consegne da parte dei fornitori ed ogni altro evento imprevedibile non imputabile al diretto comportamento della Venditrice. Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per un periodo superiore ai 45 giorni, la Venditrice potrà risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, la quale non potrà pretendere alcun risarcimento del danno.

6. ONERI A CARICO DEL CLIENTE

Oltre a quanto previsto per legge, dal Codice Civile e/o dalla normativa di settore applicabile, restano a carico dell'Acquirente eventuali sfridi derivanti dalla richiesta di lavorazione di materiale con misure non di serie della Venditrice o da montaggi particolari, che verranno computati al prezzo del semilavorato.

7. SERVIZIO DI POSA IN OPERA/MONTAGGIO

Il servizio di posa in opera è escluso, salvo espressa diversa pattuizione scritta accettata dalla Venditrice, quindi l'Acquirente affiderà normalmente a terzi le attività di posa in opera.

Ove il montaggio fosse pattuito a carico della Venditrice, se nel corso delle operazioni di montaggio intervenissero variazioni del costo della manodopera, oneri relativi e materie prime di almeno il 5% rispetto al costo vigente al momento della conclusione del contratto il prezzo relativo verrà aumentato in proporzione: potrà far testo al riguardo anche il prezziario delle opere edili del Collegio Costruttori di Torino, se aggiornato. Qualora i lavori di montaggio dovessero subire sospensioni e/o ritardi non addebitabili alla Venditrice per oltre due giorni i relativi oneri economici saranno posti a carico dell'Acquirente.

8. RECLAMI E GARANZIE

I manufatti devono essere impiegati rispettando rigorosamente le indicazioni della documentazione tecnica della Venditrice, pertanto la garanzia decade qualora i prodotti vengano applicati in maniera non conforme a quanto riportato nei cataloghi o vengano utilizzati schemi di installazione non rispondenti alle schede tecniche (ultima edizione) della Venditrice.

I reclami, di qualsiasi genere devono essere avanzati per iscritto (raccomandata o PEC) alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto alla garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei manufatti venduti. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile in tema di prescrizione.

I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla Venditrice un pronto e completo controllo. I manufatti oggetto di reclamo dovranno essere tenuti a disposizione della Venditrice, nello stato in cui sono stati consegnati, nel rispetto delle "norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio" di cui all'Allegato A delle "Condizioni Generali di Vendita AIPPEG".

Soddisfatto quanto sopra, qualora la Venditrice accerti che i prodotti risultino non idonei, la garanzia viene assolta con sostituzione e resa nel punto contrattualmente convenuto.
Qualora le contestazioni dovessero invece risultare infondate, la Venditrice addebiterà le spese dei sopralluoghi e di eventuali perizie anche di terzi.

In ogni caso, i manufatti che presentino vizi evidenti di qualsivoglia specie (ed ancor più vizi palesi) non dovranno essere utilizzati in alcun modo dall'Acquirente; pertanto non dovranno essere sollevati in quota, fissati alla struttura portante, tagliati ecc. In difetto l'Acquirente decade da ogni garanzia.

E' escluso il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto ed è altresì esclusa ogni responsabilità della Venditrice per danni diretti e/o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente, fatto salvo il limite previsto dall'art. 1229 del Codice Civile.

In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di manufatti ordinati.

Qualora la Venditrice, su istanza scritta dell'Acquirente, accerti la presenza di vizi e/o difetti non rilevabili al momento della consegna, pertanto anche nel caso in cui i prodotti siano stati utilizzati e/o montati dall'Acquirente, la garanzia viene assolta, a scelta della Venditrice:

• mediante esecuzione di opere di ripristino da parte della Venditrice;

* oppure *

• accettando, in forma scritta, il concorso alle spese di ripristino dell'idoneità, che comunque non potranno mai essere superiori al prezzo originario del materiale affetto da vizi.

Per i manufatti rivestiti con materiale organico, la garanzia relativa al rivestimento stesso viene assolta a scelta della Venditrice, come segue:

• mediante esecuzione di opere di ripristino da parte della Venditrice;

* oppure *

• con il concorso alle spese di ripristino per un importo non superiore a tre volte il prezzo originario del rivestimento organico affetto da vizi; l'importo del concorso spese, come sopra determinato, sarà progressivamente ridotto proporzionalmente al periodo di utilizzo del prodotto consegnato.

In ogni caso, la garanzia della Venditrice per tali manufatti non potrà superare i limiti fissati dalla garanzia rilasciata dal fornitore del rivestimento organico.

Per i manufatti con rivestimento organico, l'Acquirente deve provvedere al corretto stoccaggio in cantiere in modo conforme a quanto disciplinato al successivo Allegato A, onde prevenire la formazione precoce dell'ossidazione dello zinco; tale ossidazione può indurre la formazione di vescicole, principale causa del distacco del rivestimento organico durante l'operazione di asportazione del film protettivo. In assenza di prove concrete di avvenuto corretto stoccaggio e manipolazione del manufatto da parte dell'Acquirente, la Venditrice non potrà dar seguito all'assolvimento della predetta garanzia.

Per le superfici metalliche senza rivestimento organico, la Venditrice non rilascia alcuna garanzia, al di fuori della loro corrispondenza alle norme in vigore; la Venditrice è esonerata da ogni responsabilità relativa all'insorgere di fenomeni di ossidazione, trattandosi di fenomeni probabili.

La garanzia della Venditrice, anche per le parti riparate e/o sostituite, verrà prestata entro e non oltre i limiti di cui all'art. 1495 del Codice Civile.

La Venditrice non assume responsabilità nel caso di ripristini effettuati da terzi.

I dati di calcolo, i valori tabellari, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, i dati tecnici sui sistemi di fissaggio, come ogni altro documento fornito dalla Venditrice, dovranno essere considerati come semplici elementi di orientamento e non comportano alcuna responsabilità della Venditrice, rimanendo, per definizione e normativa, la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo di esclusiva pertinenza, responsabilità e cura dell'Acquirente.

I manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta, salvo che sia diversamente ed espressamente pattuito per iscritto con la Venditrice, non contribuiscono in alcun modo alla stabilità globale o parziale della struttura dell'edificio; essi pertanto non sono idonei a sopportare carichi verticali – orizzontali o carichi statici permanenti (escluso il peso proprio). Infatti, essi poggiano su una struttura portante esistente, che deve essere stata opportunamente calcolata e ritenuta idonea dall'Acquirente al posizionamento ed installazione dei manufatti stessi, i quali svolgono unicamente la funzione di copertura/rivestimento e/o miglioramento del livello energetico dell'edificio.

E' espressamente escluso il diritto di regresso dell'Acquirente che abbia rivenduto a terzi, come previsto dall'art. 131 del D.lgs. n.206 del 2005.

9. CORRISPETTIVO E CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo dei beni oggetto di vendita è quello indicato nella documentazione contrattuale e/o nei successivi ed eventuali documenti comunque denominati (preventivo, proposta d'ordine, conferma d'ordine od ogni altro eventuale atto integrativo degli stessi) emessi e/o confermati per iscritto dalla Venditrice.

Il prezzi convenuti si intendono fissi ed invariabili per un periodo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data impressa nell'offerta/preventivo; decorso il citato termine senza accettazione da parte dell'Acquirente e pagamento delle eventuali somme previste alla formalizzazione dell'ordine, la Venditrice avrà facoltà di rivederne unilateralmente i prezzi a termini di mercato.

Nel caso in cui l'Acquirente si renda inadempiente anche rispetto ad uno solo dei termini di pagamento pattuiti, la Venditrice è espressamente autorizzata a sospendere o interrompere qualsiasi ulteriore prestazione, anche in dipendenza di vendite con consegne ripartite e/o in relazione a forniture oggetto di altri ordinativi, senza che l'Acquirente stesso possa pretendere compensi e indennizzi di sorta o possa avanzare riserve circa l'eventuale riconoscimento di accrediti per lavori non ultimati a causa della suddetta insolvenza. Qualsiasi ragione e/o contestazione dovrà essere fatta valere dall'Acquirente nelle opportune sedi senza che ciò possa in alcun modo costituire giustificato motivo per il ritardo nei pagamenti.

Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'automatica decadenza da sconti concessi e in ogni caso comporteranno l'applicazione di interessi di mora ex D. lgs. 231/2002.

L'Acquirente firmatario è responsabile del pagamento delle forniture anche se ordinate per conto e/o in nome di terzi e/o in solido con questi.

In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata provocherà l'automatica scadenza di diritto delle successive, con decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c., anche se per ordinativi diversi e per consegne ripartite.

Nel caso in cui l'Acquirente, in relazione a forniture precedenti, si sia reso inadempiente al pagamento dell'intero corrispettivo, o di parte di esso, dovrà, prima che la Venditrice dia corso all'avvio della produzione, mettersi in regola con i pagamenti scaduti. Non adempiendo, l'Acquirente, ora per allora, autorizza espressamente la Venditrice, senza la necessità di ulteriori comunicazioni o conferme, a compensare quanto versato in riferimento alla nuova fornitura con il debito pregresso fino alla copertura dell'intero ammontare. Eventuali eccedenze saranno imputate in acconto alla nuova fornitura.

Qualsiasi quietanza o ricevuta rilasciata della Venditrice si intende valida "salvo buon fine" del mezzo di pagamento utilizzato dall'Acquirente.

L'Acquirente acconsente all'eventuale cessione dei crediti ai terzi da parte della Venditrice.

Pertanto, la cessione avrà effetto nei confronti dell'Acquirente dal momento in cui quest'ultimo abbia ricevuto formale comunicazione in tal senso.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia comunque nascente dalla vendita (validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione) è competente in via esclusiva il Foro di Torino.